

DELIBERA N. 203/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 14 maggio 2019 (prot. n. 206032) recante la deliberazione n. 39 del 13 maggio 2019 con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di San Severo (Foggia), a seguito della segnalazione presentata dal sig. Antonio Cicerale, candidato alle elezioni amministrative, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione all'affissione *“sulle facciate, i muri e i cancelli di diversi edifici pubblici di cartelli che pubblicizzano esplicitamente il sindaco in carica, Francesco Miglio, in relazione a presunti finanziamenti per lavori pubblici [...], viene utilizzato l'emblema del Comune [...] e il nome dell'attuale sindaco”*. In particolare, il Comitato ha accertato che *“la violazione si è consumata per un arco di tempo prolungato da parte del Comune di San Severo, prima della rimozione dei cartelli”* e ha proposto l'adozione di provvedimenti sanzionatori;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 9 maggio 2019 con la quale il Sindaco di San Severo, avv. Francesco Miglio, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“l'amministrazione comunale ha ritenuto di far conoscere alla cittadinanza l'attuazione del programma amministrativo evidenziando la realizzazione di varie opere pubbliche e la programmazione di altre già progettate”*;
- *“in data 3 maggio, proprio in virtù dell'applicazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 il sottoscritto ha già provveduto a incaricare il Dirigente [...] a rimuovere i cartelli posizionati su alcune strutture pubbliche”*;

PRESO ATTO che le osservazioni del Comune sono pervenute al Comitato solo in data 9 maggio 2019, successivamente al decorso del termine di dodici ore assegnato dal Comitato medesimo, con nota del 3 maggio 2019, per la trasmissione delle controdeduzioni;

RILEVATO che, come risulta dalla documentazione istruttoria, il segnalante, in data 9 maggio 2019, comunicava al Comitato che i cartelli apposti su alcuni plessi scolastici *“non erano stati rimossi né modificati in maniera impersonale”* e che, in data 13 maggio 2019, la Guardia di Finanza, a seguito della richiesta del Comitato, accertava che la rimozione dei cartelli oggetto dell'esposto;

PRESA VISIONE dei manifesti oggetto di segnalazione, allegati alla documentazione istruttoria, relativi a lavori di manutenzione e riqualificazione di edifici pubblici, ed in particolare a *“Manutenzione straordinaria - Edificio De Amicis”*, *“Lavori di manutenzione e riqualificazione - Scuola elementare Pazienza”*, *“Lavori di manutenzione e ricostruzione Edificio scolastico San Giovanni”*, che risultano affissi su edifici pubblici e recano l'indicazione *“Comune di San Severo”*, lo stemma dell'ente e il nome Sindaco Francesco Miglio nella propria veste istituzionale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che i manifesti oggetto di segnalazione costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all'Amministrazione comunale di San Severo in quanto recano l'indicazione *“Comune di San Severo”*, lo stemma dell'ente e il nome Sindaco Francesco Miglio nella propria veste istituzionale;

RILEVATO che le predette attività di comunicazione istituzionale ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto l'affissione dei manifesti in questione è avvenute in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso l'affissione di manifesti relativi a lavori di manutenzione e riqualificazione di edifici pubblici non presentano i requisiti cui l'art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto dette iniziative - volte a pubblicizzare, in particolare, la "*Manutenzione straordinaria - Edificio De Amicis*", i "*Lavori di manutenzione e riqualificazione - Scuola elementare Paziienza*" e i "*Lavori di manutenzione e ricostruzione Edificio scolastico San Giovanni*" - non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbero potuto essere svolte in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che i manifesti riportano l'indicazione "*Comune di San Severo*", lo stemma dell'ente e il nome Sindaco Francesco Miglio nella propria veste istituzionale. Inoltre, il contenuto dei manifesti appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell'operato dell'amministrazione comunale, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'ente e del Sindaco uscente, nuovamente candidato alle elezioni amministrative;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che l'affissione dei manifesti oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATO che quanto affermato dal Sindaco di San Severo, nelle controdeduzioni trasmesse al Comitato in data 9 maggio 2019, in merito alla circostanza di aver "*provveduto a incaricare il Dirigente [...] a rimuovere i cartelli posizionati su alcune strutture pubbliche*", non può assumere rilevanza ai fini dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge per il notevole lasso di tempo intercorso dalla contestazione dei fatti inviata dal Comitato in data 3 maggio 2019;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di San Severo (Foggia) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto

previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso l'affissione di manifesti relativi a lavori di manutenzione e riqualificazione di edifici pubblici, ed particolare relativi a *“Manutenzione straordinaria - Edificio De Amicis”, “Lavori di manutenzione e riqualificazione - Scuola elementare Pazienza”, “Lavori di manutenzione e ricostruzione Edificio scolastico San Giovanni”*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Severo (Foggia) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi